AULA 'A'

1460.13

22 GEN 2013

Oggetto

ESENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2523/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 1460

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 14/11/2012

PU

Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente -

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2523-2011 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2012

3796

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A. (CARIFERMO) 00112540448, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE MINICIS FRANCESCO, MONTUSCHI LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 751/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/10/2010 r.g.n. 372/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l'Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito l'Avvocato ROBERTO ROMEI per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Ancona, decidendo sull'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Fermo S.p. A., in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di intesa alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con le conseguenze di cui all'art. 18 St. lav., intimatole dalla Cassa di Risparmio sua datrice di lavoro . In esito a ricorso proposto dalla lavoratrice la sentenza era cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna .La Corte di appello di Bologna confermava il rigetto della domanda della lavoratrice. Premesso che il licenziamento era stato intimato per avere la consegnato alla datrice di lavoro, a prova dell'utilizzazione dell'importo ricevuto a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto, fatture per cure mediche - e segnatamente odontoiatriche – risultate in parte completamente false ed in parte contraffatte, la Corte territoriale ha in primo luogo escluso, attesi i limiti del giudizio di rinvio, che in tale sede potesse venire in rilievo la legittimità della contestazione disciplinare. Ha sottolineato la contraddittorietà delle difese della , quali svolte dapprima nell'ambito del procedimento disciplinare, quindi nella lettera inviata alla Cassa dopo il licenziamento ed infine nel corso del giudizio ; ha esaminato le deposizioni dei testi escussi, rilevando che quanto emerso dall'istruttoria consentiva di affermare, con ragionevole certezza, che la alla quale nel luglio del 1999 la Cassa di Risparmio di Fermo S.p. A. aveva concesso un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto di £ 6.000.000 per prestazioni sanitarie dentistiche, aveva giustificato l'effettuazione della spesa mediante la presentazione di due fatture, presumibilmente falsificate dal di lei marito; ha affermato che la lavoratrice doveva ritenersi a conoscenza della falsificazione e che la sindrome ansioso depressiva non la aveva mai privata della capacità di intendere e di volere . Ha ritenuto che, comunque, anche qualora la non fosse stata a conoscenza della falsificazione delle fatture ad opera del coniuge al quale aveva delegato i rapporti con il medico curante, le conseguenze sull'elemento soggettivo non avrebbero potuto essere diverse stante la responsabilità gravante ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. sul debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi .

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di tre motivi .

La intimata ha depositato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma secondo cod. proc. civ. in relazione alla individuazione della fattispecie disciplinare, nonchè violazione dell'art. 7, L. n . 300 del 1970 .

Sostiene parte ricorrente che la Corte d'appello di Bologna, quale giudice del rinvio, per adempiere correttamente il mandato ricevuto, avrebbe dapprima dovuto procedere all'individuazione della condotta oggetto di addebito tra quelle desumibili

dalla lettera di contestazione con riferimento alla espressione ivi utilizzata di " non corrispondenza a realtà " delle fatture presentata a documentazione delle spese mediche in relazione alle quali era stata erogata l'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Solo se tale espressione fosse stata infatti intesa come accusa di avere consegnato le fatture con la coscienza della contraffazione senza avervi partecipato la Corte avrebbe potuto procedere alla verifica e valutazione dell'elemento soggettivo. Per contro, se invece l'accusa fosse stata di materiale contraffazione delle fatture oppure di presentazione di fatture effettivamente provenienti dal medico odontoiatra ed emesse da questi a titolo di favore per cure mediche in realtà non pagate, il licenziamento doveva considerarsi illegittimo, non essendovi alcuna prova a carico della di avere effettuato la contraffazione della quale si era dichiarato autore il di lei marito . Permanendo l'incertezza di significato la Corte territoriale avrebbe dovuto annullare, per violazione del disposto dell'art. 7 St. lav., il licenziamento stante il difetto di univocità e chiarezza della contestazione che la lavoratrice assume non offrire alcun elemento idoneo ad accreditare uno specifico significato del fatto addebitato Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma primo , n. 4 cod. proc. civ. la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto, decisivo e controverso, relativo alla consapevolezza della Savino della falsità delle fatture consegnate alla datrice di lavoro. Sostiene che la Corte di appello di Bologna non ha fornito nessuna motivazione logica e congruente in ordine alla consapevolezza della lavoratrice in merito alla contraffazione delle fatture consegnate in copia alla datrice di lavoro, avendo tratto questa convinzione sulla base di particolari insignificanti, privi di reale valenza probatoria . Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 cod. civ. in relazione all'art. 7 St. Lav . per avere i giudici di appello ritenuto che, ove pure fosse risultata attendibile la difesa della ricorrente secondo la quale la falsificazione delle fatture era stata effettuata a sua/dal coniuge , al quale aveva delegato i contatti con il medico curante, le conseguenze sull'elemento soggettivo non avrebbero potuto essere diverse, attesa la responsabilità gravante ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. sul debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi . Sostiene infatti la inapplicabilità alla fattispecie in esame di detta disposizione la quale fissa un criterio di imputazione della responsabilità contrattuale, estraneo all'ambito della responsabilità disciplinare la quale non può che essere personale .

E' infondato il primo motivo di ricorso .Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che la verifica della legittimità della contestazione disciplinare, prospettata sotto il profilo della incongruità ed indeterminatezza della stessa, non poteva costituire oggetto di esame in sede di rinvio perché la relativa questione esulava dall'ambito demandato dalla sentenza di cassazione . L'errore che aveva determinato la cassazione della decisione della Corte di appello di Ancona era infatti costituito dalla mancata escussione testimoniale dello , marito della , fondata sulla aprioristica valutazione di inattendibilità dello stesso nonché sulla anch'essa aprioristica valutazione di irrilevanza delle eventuali testimonianze dei legali che avevano per conto della e del medico curante condotto le trattative per la

composizione della vertenza per il mancato integrale pagamento delle cure odontoiatriche .A riguardo si rilevava nella sentenza di cassazione che " La nuova audizione dello , eventualmente in contraddittorio con quella dei due legali, potrebbe portare a risultati rilevanti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni accusatorie dello stesso ed alla posizione della , che non risulta chiaramente specificata nella sentenza impugnata neanche sotto il profilo della materialità della condotta contestata ... Solo all'esito della prova testimoniale il giudice di rinvio potrà valutare tutti gli elementi della condotta contestata , anche ai fini del necessario elemento soggettivo ". Delineato in questi termini l'ambito del rinvio, allo stesso rimane estranea ogni questione attinente alla verifica della legittimità della contestazione anche sotto il profilo della specifica e chiara individuazione della condotta oggetto di addebito, questione che non risulta comunque essere stata proposta nel giudizio di Cassazione . Né a tal fine è possibile argomentare dall'affermazione riportata nella sentenza di cassazione secondo la quale la posizione della " non risulta chiaramente specificata nella sentenza impugnata neanche sotto il profilo della materialità della condotta contestata " ,essendo del tutto evidente che il rilievo del giudice di legittimità è formulato con riferimento alla sentenza appellata e non alla contestazione disciplinare. Correttamente pertanto i giudici del rinvio non hanno esaminato la questione relativa alla contestazione, essendo i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza) o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento. (cfr., da ultimo, Cass. n.. 3458 del 2012).

E' altresì infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia il vizio di motivazione con riferimento alla verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della consapevolezza della della non corrispondenza al vero delle fatture consegnate alla datrice di lavoro. Invero la Corte di appello di Bologna ha proceduto ad una minuziosa ricostruzione delle testimonianze di primo e secondo grado che ha valutato tenendo altresì conto del complessivo comoportamento, anche extragiudiziale, della lavoratrice. In particolare la ricostruzione dei giudici di appello perviene alla dimostrazione della consapevolezza della della non corrispondenza al vero e quindi della falsità delle fatture consegnate in fotocopia alla datrice di lavoro, sul rilievo che questa non poteva non sapere che il dott. Attorresi, per le cure effettuate ed ormai concluse, non era stato pagato se non per la parte corrispondente all'acconto di £ 450.000 versato nell'ottobre 2000 , quando la cura era già terminata. Rileva in particolare la Corte territoriale, richiamando la deposizione sul punto del sanitario, che il fatto che la Savini, pur avendo ricevuto

l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, già nel settembre 1999, aveva procrastinato il pagamento dichiarando al dott. Attorresi che la società non le aveva ancora versato l'anticipo, comprovava la malafede della lavoratrice e la destinazione della somma ad altri fini. Valorizza poi la circostanza che la falsificazione delle fatture è avvenuta nell'interesse della medesima che le aveva consegnate alla società per far fronte alle ripetute richieste della datrice di lavoro di documenti giustificativi delle cure effettuate; richiama poi le preoccupazioni manifestate dal di lei coniuge nel corso dell'incontro inteso a trovare un accordo conciliativo con il medico ed il fatto che esso si concluse senza esito positivo avendo lo (marito della Savini) offerto solo un pagamento rateale non disponendo della intera somma. Richiama infine il comportamento contraddittorio della ed in particolare il fatto che solo nel corso del libero interrogatorio di primo grado la ," sensibilmente mutando la precedente versione" , aveva dedotto che il marito le aveva consegnato in una busta chiusa le due fatture, poi risultate false, che lei aveva provveduto a recapitare all'ufficio personale senza aprire la busta e senza accertarsi del contenuto . Le censure di parte ricorrente che investono il significato probatorio di singoli elementi considerati nella sentenza impugnata, non tengono conto del quadro complessivo ricostruito dai giudici di merito, della reciproca correlazione tra i vari elementi e, soprattutto, della circostanza, valorizzata dalla Corte di rinvio, che la Savini era la persona direttamente interessata a dimostrare l'avvenuto pagamento del medico curante e che la stessa aveva ripetutamente mentito al sanitario in ordine alla avvenuta erogazione dell'anticipo , circostanza questa non spiegabile se non con la destinazione della somma ad altre esigenze. Parte ricorrente tende in realtà a sollecitare un riesame del significato probatorio delle circostanze di fatto, riesame precluso in sede di legittimità .E' da premettere che secondo l'insegnamento costante di questa Corte la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti , salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008; n.5489 del 2007; n. 20455 del 2006; n. 20322 del 2005 ; n. 2537 del 2004). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano

attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del " ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. L'applicazione dei principi sopra richiamati induce ad escludere nel caso di specie che il giudice del rinvio sia incorso nei vizi motivazionali denunziati, conseguendone il rigetto del secondo motivo di ricorso .
La rilevata infondatezza del secondo motivo proposto avverso l'autonoma ragione decisoria posta a base della legittimità del licenziamento determina l'assorbimento del terzo motivo avente ad oggetto la responsabilità ex art. 1228 cod. civ. individuato come ulteriore autonoma ragione di legittimità del recesso datoriale

Consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M..

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di cui € 40,00 per esborsi e € 2,500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Roma, 14 novembre 2012

Il Consigliere est.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dottssa Cinzia SCARSELLA

Depositato in Cancelleria
oggi, 22 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dottssa Cinzia SCARSELLA